



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice ente 10168	Protocollo n. 0
DELIBERAZIONE N. 25	
Soggetta invio capigruppo	<input type="checkbox"/>
Trasmessa al C.R.C.	<input type="checkbox"/>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE. DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ARIZZI GEREMIA	SINDACO	Presente
MILESI WALTER	CONSIGLIERE	Presente
ANGELONI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
GAMBA CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
IAGULLI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
LOSMA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
RUFFINONI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
CALVI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
QUARTERONI HANS	CONSIGLIERE	Presente
CORTINOVIS MATTIA	CONSIGLIERE	Presente
MOSTACCHI PAOLO CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dr. VINCENZO DE FILIPPIS il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ARIZZI cav. GEREMIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Segretario comunale, in qualità di responsabile dei servizi amministrativi e contabili del comune, esprime parere favorevole in ordine:

- alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.l.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma, del D.l.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.l.vo 18.08.2000 n. 267 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);
- alla conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to dr. Vincenzo De Filippis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i pareri di cui sopra, espressi nei modi di Legge;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:
 - “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordi di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'attuazione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono i requisiti per dover provvedere ad alienazione di partecipazioni detenute dell'Ente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 16.07.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dal revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 di cui all'allegato B;

SENTITA la dichiarazione da parte del consigliere Quarteroni Hans il quale dichiara il voto contrario da parte del gruppo di minoranza con riferimento non alla delibera odierna ma alla scelta dell'Amministrazione comunale di aderire alla società Uniacque S.p.A.;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Quarteroni Hans, Cortinovis Mattia e Mostacchi Paolo Camillo);

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di non provvedere alla liquidazione delle partecipazioni di cui all'allegato A in quanto non presentano nessuno dei requisiti previsti dal T.U.S.P.;
3. Che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate del Comune;
4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
5. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to ARIZZI cav. GEREMIA

Il Segretario Comunale
F.to dr. VINCENZO DE FILIPPIS

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, 1° comma del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 29.12.2016 nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale
F.to ARIZZI ORIETTA

Il Segretario Comunale
F.to dr. VINCENZO DE FILIPPIS

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m..

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, 3° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m. in data

li,

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO
Li 29.12.2016



IL FUNZIONARIO INCARICATO
ARIZZI ORIETTA



COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
PROVINCIA DI BERGAMO

ALLEGATO A
alla delibera di Consiglio Comunale n. 25 in data 21.12.2016

Il Comune di Piazza Brembana detiene un'unica partecipazione, nello specifico:

Denominazione	Uniacque S.p.A.
Codice fiscale/Partita Iva	03299640163
Sede legale	Via Novelli, 11 24122 Bergamo
Telefono	0363 – 944311
Fax	0363 – 944393
Tipologia di società	società a totale capitale pubblico
Forma giuridica	Società per Azioni
Sito internet	http:// www.uniacque.bg.it
Data di costituzione	20 marzo 2006
Capitale sociale all'atto della costituzione	€. 120.000,00
Data inizio attività	01.06.2007
Attività prevalente svolta	gestione del servizio idrico integrato dell'ATO di Bergamo
Valore nominale unitario delle azioni	€. 1,00
Quota di partecipazione del Comune di Piazza Brembana	0,12%

La società Uniacque Spa ha ottenuto, per decisione dell'Autorità d'Ambito di Bergamo, l'affidamento della gestione in house del servizio idrico integrato. Il modello di riferimento è quello di una società nella quale l'ente o gli enti soci esercitino su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la stessa società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano. La società si costituisce con atto redatto davanti al Notaio

Santus di Bergamo (Repertorio n. 18911 Raccolta n. 7805) e contestualmente, la Conferenza d'Ambito affida ad Uniacque Spa la gestione in house del ciclo integrato delle acque per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dal 01.01.2007. Il contratto di servizio tra la società l'ATO di Bergamo viene sottoscritto il 01.08.2006.

Numero degli amministratori: 5
Numero dei direttori/dirigenti: 4
Numero dei dipendenti: 320

Compenso annuo del consiglio di amministrazione dal 1 gennaio 2015: €. 88.000,00

Stato patrimoniale	2013	2014	2015
Attivo	116.868.019,00	120.263.545,00	141.424.995,00
Passivo	116.868.019,00	120.263.545,00	141.424.995,00
Conto economico			
Differenza tra valore e costi della produzione	24.027.680,00	12.855.957,00	12.094.889,00
Risultato prima delle imposte	22.874.037,00	15.378.568,00	12.099.689,00
Utile di esercizio	14.701.226,00	9.286.143,00	8.884.808,00

I bilanci di Uniacque Spa sono pubblicati sul sito internet del Comune di Piazza Brembana al seguente indirizzo:

http://www.comune.piazzabrembana.bg.it/ammtras_pzz/?q=amministrazione-trasparente/enti-controllati/societ%3F-partecipate

Uniacque Spa partecipa alla seguente società:

Ingegnerie Toscane S.r.l.

Codice Fiscale/Partita Iva 06111950488
Denominazione Ingegnerie Toscane S.r.l.
Tipologia di Società (pubblica - privata)

Quota di partecipazione di Uniacque S.p.A. 1%

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata

Data di costituzione 16.12.2010
Data inizio attività ATTIVA

Attività prevalente svolta: attività di supporto tecnico nel settore idrico ambientale a favore e per conto dei suoi soci (Acca S.p.A., Acque S.p.A., Acquedotto del Fiora S.p.A., Geal S.p.A., Publiacqua S.p.A. e Uniacque S.p.A.).

Dati sede legale (indirizzo fax telefono) Via De Sanctis 19, 50136 Firenze, Telefono: 050 843207 Fax: 050 843400

Sito internet: <http://www.ingegnerietoscane.net>

OBIETTIVO REVISIONE STRAORDINARIA:

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale, visti i vantaggiosi risultati conseguiti, mantenere la partecipazione in Uniacque S.p.A. in quanto soggetto individuato a norma di legge statale e regionale a gestire il servizio idrico integrato a livello di Ambito Territoriale Ottimale, nel rispetto dell'art. 4 c. 1 e 2 del T.U.S.P.

Si precisa che allo stato attuale nel bilancio del Comune non sono comunque previsti trasferimenti diretti alla società UNIACQUE S.P.A..

COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
Provincia di Bergamo

REVISORE UNICO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ex art. 24, Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA
ALIENARE DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE

PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La sottoscritta RITA MALGRATI, in qualità di Revisore Unico del Comune di Piazza Brembana,

tenuto conto che l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni, tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

La proposta di approvazione della delibera ad oggetto "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute, individuazione partecipazioni da alienare. Determinazioni per alienazione" formulata al Consiglio a seguito della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;

Considerato che la ricognizione in parola, così come disposto dall'art. 24, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 – nuovo testo Unico Società Partecipate - è stata effettuata in aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione adottato dall'Ente in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 612, L. 23.12.2014, n. 190;

Considerato che l'Ente propone il mantenimento degli attuali assetti organizzativi, che prevedono la seguente partecipazione societaria:

MIACQUE S.p.A. partecipata dal comune di Piazza Brembana in quota di 0,12% del capitale sociale;

L'Ente motiva il mantenimento della partecipazione alla suddetta Società in ragione delle seguenti considerazioni:

- assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del T.U.S.C.;
- efficienza ed economicità del servizio svolto;
- il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo del servizio reso dalla partecipata;

Verificati i presupposti e le motivazioni circa il carattere di utilità al miglior perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché degli altri elementi indicati dal già citato D.Lgs. 175/2016;

allegato B

alla delibera di cc/gm n. 25 del 21.12.2016

pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e conformità al principio di correttezza dell'azione amministrativa, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;
art. 239 comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000;

in ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento della partecipazione in essere.

INVITA L'ENTE

a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalla partecipata, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
a verificare periodicamente i bilanci della partecipata e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Spazio Brecciana, 13 dicembre 2015

IL REVISORE UNICO
Rita Malgrati

